



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA
DIRIGENTE SETTORE
DIRIGENTE UOS

MASSIMO PACE

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	SETTORE	UOS
32	04/02/2026	216	02	02

Oggetto:

Ordinanza ingiunzione di pagamento ex art. 18 della L. 689/1981 e s.m.i Violazioni: art.101 del D. Lgs.152/06

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- Che con notifica di illecito amministrativo, ai sensi della L. 689/81, del 25.05.2023, effettuata a mezzo pec a
*****OMISSIS*****
*, con sede legale in via Tiziano Vecellio, 23, Comune di Capaccio (Paestum) ivi domiciliato per la carica (trasgressore), l'ARPAC trasmetteva il verbale di sopralluogo e campionamento Arpac n. GDAF08052023-01 (prot. Arpac n.30537/2023 del 9.05.2023), il rapporto di prova n. 202300294 (prot. ARPAC n.33243/2023 del 19/05/2023) e A.U.A. N. 20/2018 del 07/08/2018 rilasciata da SUAP Comune di Capaccio Paestum, la relazione conclusiva delle attività di controllo acque reflue, svolta presso la sede operativa dell'hotel Cerere Residence srl, sita in Via Laura Mare n.15, Capaccio Paestum, durante il sopralluogo del 8.05.2023, su richiesta dei Carabinieri di Agropoli (prot. Arpac n.28037/2023 del 27.04.2023), contestando la violazione di cui all'art. 101 del D.Lgs.152/2006, sanzionata dall'art. 133 co.1 D.lgs. 152/2006, per lo scarico di acque reflue in fognatura non conforme ai limiti stabiliti dalla tabella 3, allegato 5, Parte III, del D.Lgs. 152/2006 per i parametri BOD5, COD, GRASSI ANIMALI /VEGETALI, TENSIOATTIVI TOTALI.
- Che, con prot. 40130/ 2023 del 21.06.2023, ad integrazione della nota dipartimentale del 34403/2023 del 25.05.2023, l'Arpac trasmetteva, altresì, il rapporto di prova 202300294 relativo alle determinazioni ecotossicologiche, emesso dall'Area analitica del Dipartimento Provinciale di Napoli, eseguite sul campione in uscita, non conforme ai limiti fissati nella tabella 3, All.5, parte III del Dlgs 152/2006 per i reflui recapitanti in fogna.
- Che i soggetti obbligati, con nota prot.322728/2023 del 26.06.2023, trasmettevano rapporti di prova nn.232124 e 232199 agli atti aventi ad oggetto il rientro a norma dei parametri per BOD5, COD, GRASSI ANIMALI /VEGETALI, TENSIOATTIVI TOTALI, chiedendo archiviazione del procedimento.

CONSIDERATO

- Che, il D.Lgs. 152/2006 all'art. 133 co.1 prevede che *“chiunque, salvo che il fatto costituisca reato e fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'art. 29-quattordices, comma 2 e 3, nell'effettuazione di uno scarico superi i valori limite di emissione fissati nelle tabelle di cui all'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i diversi valori limite stabiliti dalle regioni a norma dell'art. 101, comma 2, o quelli fissati dall'autorità competente a*

norma dell'art.107 comma 1, o dell'articolo 108, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa da 3.000 euro a 30.000 euro....omissis”;

- Che, per quanto riscontrabile agli atti presenti presso il nostro Ufficio, all'attualità non risultano a carico del trasgressore reiterazioni di condotte illecite della medesima violazione e dunque trattasi di prima infrazione;
- Che il soggetto obbligato ha dato prova di aver rimosso interamente lo stato antigiuridico, come attestato dalla documentazione trasmessa a questa UOS, con nota prot.322728/2023 del 26.06.2023;
- Che, in base al D.D. 242/2011 che detta i “*CRITERI DI APPLICAZIONE DEI PARAMETRI INTERMEDI DEI VALORI LIMITE DELLE SANZIONI STABILITI DAL D.LGS. 152 DEL 2006 E S.M.I.*”, la sanzione sarà così determinata:

1) “... ..per il superamento di **uno solo** dei parametri riportati nelle tabelle di cui all'allegato n. 5 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. la sanzione per ogni corpo ricettore come sopra individuato sarà così determinata:

IMPORTO SANZIONE = [minimo della sanzione base + (delta x aliquota a) + (delta x aliquota c)] x aliquota b... ..”

2) “... .. per il superamento **di più parametri** delle tabelle di cui all'allegato n. 5 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., si applicherà la sanzione calcolata secondo il punto precedente per il parametro più alto, aumentata del 10% del valore delle sanzioni, calcolate con il medesimo criterio, applicabili ad ogni ulteriore parametro fuori norma e fino alla concorrenza di € 30.000,00... ..”

- Che pertanto, sulla base di quanto stabilito dall'art. 133 comma 1 del D. Lgs.152/06 e dal citato D.D. 242/2011 la sanzione va commisurata tra un minimo di €3.000/00 ed un massimo di €30.000/00 e, pertanto, tenuto conto che lo scarico finale avveniva in corpo idrico superficiale può così quantificarsi:

	Descrizione	Aliquote	Importo
I	Minimo della sanzione base	€ 3.000,00	
	Massimo della sanzione base	€ 10.000,00	
	Delta (sanzione massima – sanzione minima)	€ 7.000,00	
	Aliquota a superamento (lieve da 0,15 a 0,35 - moderato da 0,35 a 0,55 – forte da 0,55 a 0,75)	0,55	
	Aliquota c (prima infrazione 0,0 - seconda infrazione 0,15 - terza o più infrazioni 0,25)	0	
	Aliquota b (in caso di rimozione dello stato antiggiuridico 0,30 - in caso di attenuazione dello stato antiggiuridico 0,50 - in caso di non rimozione dello stato antiggiuridico 1,0)	0,30	
	Importo infrazione (I)		€ 2.055,00
II	Maggiorazione infrazione per superamento di più parametri	10,00%	
	Numero di parametri superati oltre il primo	3	
	Importo maggiorazione (II)		€ 616,50
Totale infrazione (I+II)			€ 2.671,50
III	Spese di notifica		€ 0,00
TOTALE (I+II+III)			€ 2.671,50

Che sulla base di quanto stabilito dal citato D.D.242/2011 e dell'art. 133 co.1 D.Lgs. 152/06, la sanzione applicata è pari ad €. 2.671,50,00 (euro duemilaseicentosestantunoecinquanta), come sopra determinata.

VISTI

- il D.L.gs 152/06;
- la L. n. 689/81;
- il D.D. n. 242 del 24/06/2011.
- Il Reg. della Regione Campania n. 12 del 12/11/012
- la D.G.R. n. 589 del 06/08/2025;

Il Dirigente, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Responsabile del procedimento dott.ssa Patrizia Ferrara e dalle risultanze degli atti suesposte costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge

ORDINA

ed ingiunge per i motivi sopra esposti al sig. *****OMISSIS***** , con sede legale in *****OMISSIS***** (Paestum).” di pagare la somma di €. 2.671,50 (euro duemilaseicentosettantuno/50), entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della notifica del presente atto per la violazione dell’art.101 D.Lgs. 152/2006, sanzionato dall’art. 133 co.1 del medesimo decreto, come da notifica di illecito amministrativo dell’ARPAC prot 34403 del 25.05.2023

COMUNICA

- Che il pagamento dovrà essere effettuato con Sistema PagoPA attraverso il link: <https://mypay.regione.campania.it/pa/home.html> alla sezione: altre tipologie di pagamento.
Codice tributo: 531 persona fisica; 519 persona giuridica.
- Che, dell’avvenuto pagamento, deve essere fornita prova entro 30 (trenta) giorni dalla data della notifica, all' U.O.S. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Avellino-Salerno – Via Generale Clark,103 – 84131 Salerno, (p.e.c. autorizzazioniambientali.salerno@pec.regione.campania.it) che ha emesso il presente provvedimento, mediante trasmissione della copia di avvenuto versamento.
- Che tale importo è determinato dall'applicazione dei criteri di calcolo previsti dal succitato D.D. n. 242 del 24.06.2011.
- Che ai sensi dell’art.135 comma 4 del D.lgs 152/06 non è ammesso per tale violazione il pagamento in forma ridotta di cui all’art. 16 della l. 689/91.

AVVERTE

- Che avverso la presente Ordinanza- ingiunzione che costituisce Atto esecutivo, ai sensi degli artt. 22 e 22 bis della L. 689/81, l’interessato, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica dello stesso, può proporre opposizione mediante ricorso da presentare, a pena di inammissibilità, presso la Cancelleria del Tribunale del luogo ove è stata commessa la violazione, allegando copia del presente provvedimento notificato;

- Che, sussistendo i presupposti previsti dall'art. 26 della L.689/1981, l'ingiunto, entro e non oltre il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, può richiedere la rateizzazione del pagamento a questa Amministrazione, che si riserverà di decidere in merito;
- Che decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento e/o di prova dello stesso, questa Amministrazione procederà alla riscossione secondo quanto previsto dall'art. 27 della L. 689/198, attraverso l'iscrizione dei crediti nei ruoli dell'Agenzia delle Entrate riscossione, e secondo le procedure esecutive previste dal titolo II del DPR 602/73, con ulteriore aggravio di interessi e spese a suo carico
- Con il presente atto, il Dirigente attesta l'assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, da parte sua e del responsabile del procedimento.

MODALITA' DI NOTIFICA

La notifica al destinatario del presente atto viene effettuata a mezzo p.e.c.

La notifica del presente atto viene, altresì, effettuata a mezzo p.e.c. all'Arpac.

ING. MASSIMO PACE

Firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa